MISURE URGENTI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA E DISPOSIZIONI IN MATERIA AEROPORTUALE

Art. 9

Sviluppo delle infrastrutture aeroportuali

La programmazione degli interventi infrastrutturali per il settore dell'aviazione civile, di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, soddisfa, in via prioritaria, le esigenze dei collegamenti con gli aeroporti d'interesse nazionale e, in particolare, con gli hub aeroportuali di Roma Fiumicino e di Milano Malpensa. I piani d'intervento infrastrutturale di ENAC e di ENAV S.p.a. sono redatti in coerenza con le linee d'indirizzo contenute nella programmazione di cui al comma 1, consultate le associazioni rappresentative dei vettori aerei e dei gestori aeroportuali.

Versione in vigore dal 19 ottobre 2005, non più in vigore dal 18 dicembre 2005 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e disposizioni in materia aeroportuale
Estremi	Decreto-legge 17 ottobre 2005, n. 211
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 ottobre 2005

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-per-il-raggiungimento-degli-obiettivi-di-finanza/art-9-sviluppo-delle-infrastrutture-aeroportuali/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it